

NEWSLETTER N° 3/2025

Milano, 27 gennaio 2025

Oggetto: La Legge Finanziaria 2025 – Le principali novità fiscali

Gentili Clienti,

Come noto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la c.d. “Legge di Bilancio 2025” (Legge n. 207/2024). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 908 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale e misure che interessano famiglie ed imprese, in vigore dal 1° gennaio 2025. Facendo seguito alla precedente newsletter n. 2/2025 con la presente si illustrano, in particolare, le principali agevolazioni e gli aspetti IVA.

Le principali novità

- 7 IRES premiale;
- 7 Abrogazione del credito d’imposta per beni immateriali 4.0;
- 7 Modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni 5.0;
- 7 Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali Regolarizzazione del magazzino;
- 7 Modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a termine;
- 7 Introduzione obbligo di PEC per amministratori di società
- 7 *Reverse charge* per i contratti di appalto nei trasporti e nella logistica;
- 7 Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici

SOMMARIO

I.	NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI.....	3
1.	IRES premiale (art. 1 co. 436 – 444 della L. 207/2024)	3
1.1.	Requisiti	3
1.2.	Cause di decadenza.....	3
2.	Credito di imposta per investimenti 4.0 (art.1 co.445 - 448 della L. 207/2024).....	3
2.1.	Abrogazione del credito di imposta per i beni immateriali 4.0	3
2.2.	Beni 4.0: introduzione di un tetto massimo di spesa	4
3.	Credito di imposta per investimenti 5.0 (art. 1 co. 427 - 448 della L. 207/2024).....	4
3.1.	Soggetti beneficiari	4
3.2.	Incremento della misura dell'agevolazione	4
3.3.	Incremento della base di calcolo per impianti fotovoltaici	4
4.	Super deduzione nuove assunzioni – Proroga per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 399 – 400 della L.207/2024)	5
5.	Credito di imposta per la quotazione delle PMI – Proroga al 2027 (art. 1 co. 449 della L.207/2024)	5
6.	NUOVA SABATINI – Rifinanziamento (art. 1 co. 461 della L.207/2024)	5
7.	Fondo di garanzia PMI (art. 1 co. 450-454 della L. 207/2024).....	5
8.	Credito di imposta per ristrutturazione alberghi (art. 14 co. 1 del DL 202/2024)	5
II.	ALTRE NOVITA'	6
9.	Organi di controllo di società e contributi pubblici significativi (art. 1 co. 857 e 858 della L. 207/2024).....	6
10.	Obbligo di PEC per gli amministratori di società (art. 1 co. 860 della L. 207/2024)	6
11.	Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali (art. 13 del DL 202/2024)	6
III.	NOVITÀ IN TEMA DI IVA.....	7
12.	Revisione “Web Tax” (commi 21-22)	7
13.	IVA su formazione resa a società di lavoro interinale (commi 38-44)	7
14.	Reverse charge nel settore della logistica (commi 57-58)	8
15.	IVA versata dal committente nel settore della logistica (commi 59-63)	8
16.	Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici (commi 74-77).....	9
17.	Accesso ai dati della fatturazione elettronica (comma 80)	10
18.	Imposta di bollo polizze vita (commi 87-88)	10

I. NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

1. IRES premiale (art. 1 co. 436 – 444 della L. 207/2024)

Con la legge di bilancio 2025 è stata introdotta la c.d. "IRES premiale", vale a dire la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo anno 2025 e al verificarsi di determinate condizioni.

1.1. Requisiti

In primis, al fine di poter usufruire dell'aliquota ridotta, è necessario accantonare in apposita riserva almeno l'80% degli utili di esercizio in corso al 31.12.2024.

Almeno il 30% dei predetti utili accantonati (e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023) ad investimenti relativi all'acquisto (anche mediante leasing) di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti devono essere di ammontare superiore a 20.000 Euro e devono essere realizzati nell'intervallo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di bilancio (01.01.2025) e il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (31.10.2026 per le società il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare).

Per poter usufruire del regime IRES premiale, le società per tutto il periodo 2025:

- 7 non devono aver diminuito il numero di unità lavorative rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- 7 abbiano effettuato nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscono incremento occupazione pari almeno al 1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2024;
- 7 L'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo.

1.2. Cause di decadenza

Le cause di decadenza dal regime premiale sono:

- 7 La quota di utili 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- 7 i beni oggetto di investimento siano stati dismessi, ceduti a terzi o destinate a strutture produttive ubicate all'estero, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui è stato realizzato. Pertanto, se l'investimento è stato effettuato nel periodo 2025, il quinto periodo di imposta successivo corrisponde al 2030.

2. Credito di imposta per investimenti 4.0 (art.1 co.445 - 448 della L. 207/2024)

La legge di bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni 4.0.

2.1. Abrogazione del credito di imposta per i beni immateriali 4.0

E' stato abrogato il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0.

Resta salva la possibilità di usufruire di tale agevolazione sugli investimenti **prenotati entro il 31.12.2024, con il pagamento di un acconto del 20% e accettazione del venditore.**

In assenza di tale “prenotazione” non sarà possibile usufruire del credito di imposta per l’anno 2025.

2.2. Beni 4.0: introduzione di un tetto massimo di spesa

Per gli investimenti in beni 4.0 è confermato il credito d’imposta nella seguenti misure:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

La Legge di bilancio ha previsto un tetto di spesa massimo pari a 2,2 miliardi di Euro. Al fine del **rispetto del predetto limite** di spesa, l’impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato**, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della **fruizione del credito d’imposta**, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il modello F24, **secondo l’ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

3. Credito di imposta per investimenti 5.0 (art. 1 co. 427 - 448 della L. 207/2024)

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli **anni 2024 e 2025** effettuano **nuovi investimenti** in beni materiali e immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’Allegato A e Allegato B (legge 11 dicembre 2016, n. 232), in **strutture produttive** ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di **progetti di innovazione** che conseguono **una riduzione dei consumi energetici** a determinate condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dal decreto.

Sono state apportate modifiche anche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni 5.0, che si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024.

3.1. Soggetti beneficiari

Il credito di imposta viene riconosciuto, oltre che alle imprese, anche alle società di servizi energetici certificate (ESCO).

3.2. Incremento della misura dell’agevolazione

È stata incrementata la misura dell’agevolazione con l’estensione delle aliquote previste che ora sono pari a:

- 7** 35% per investimenti fino a 10 milioni di Euro;
- 7** 5% per investimenti da 10 a 50 milioni di Euro.

3.3. Incremento della base di calcolo per impianti fotovoltaici

Di seguito le variazioni apportate dalla legge di bilancio:

- 7** Incremento al 130% del costo per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (non era prevista alcuna maggiorazione);
- 7** Incremento dal 120% al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (non era prevista alcuna maggiorazione);
- 7** Incremento dal 140% al 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali con efficienza di cella almeno pari al 24% (non era prevista alcuna maggiorazione).

4. Super deduzione nuove assunzioni – Proroga per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 399 – 400 della L.207/2024)

La super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è stata prorogata anche per i periodi 2025, 2026 e 2027. Tale incentivo è calcolato considerando l'incremento occupazionale realizzato nei periodi di imposta precedenti. Pertanto, ad esempio, per il periodo di imposta 2026, l'incremento è calcolato tenendo conto di quello realizzato nel periodo di imposta 2025.

5. Credito di imposta per la quotazione delle PMI – Proroga al 2027 (art. 1 co. 449 della L.207/2024)

E' stato prorogato al 31.12.2027 (rispetto al termine precedente previsto per il 31.12.2024) il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Sono stati, inoltre, modificati i limiti di spesa che ammontano a:

- 7** 6 milioni di Euro per l'anno 2025;
- 7** 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. NUOVA SABATINI – Rifinanziamento (art. 1 co. 461 della L.207/2024)

Al fini di garantire sostegno agli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, la dotazione di spesa destinata alla Nuova Sabatini è stata incrementata di:

- 7** 400 milioni di Euro per l'anno 2025;
- 7** 100 milioni di Euro per l'anno 2026;
- 7** 400 milioni di Euro per ogni anno dal 2027 al 2029.

7. Fondo di garanzia PMI (art. 1 co. 450-454 della L. 207/2024)

E' stata prorogata al 31.12.2025 l'operatività della disciplina del Fondo di garanzia per le PMI ed aggiunto un premio a carico di coloro che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza di tale fondo.

8. Credito di imposta per ristrutturazione alberghi (art. 14 co. 1 del DL 202/2024)

È stato prorogato il termine per la conclusione degli interventi agevolati dal 31.12.2024 al 31.10.2025 relativo ad imprese turistiche ed alberghiere. Alle stesse è riconosciuto un credito di imposta fino all' 80% delle spese sostenute dal 07.11.2021 al 31.10.2025.

II. ALTRE NOVITA'**9. Organi di controllo di società e contributi pubblici significativi (art. 1 co. 857 e 858 della L. 207/2024)**

La legge di bilancio impone agli organi di controllo delle società, enti e fondazioni che percepiscono contributi significativi dallo Stato di effettuare attività di ricerca volta a verificare il corretto utilizzo/stato di tali contributi e di inviare successivamente al MEF l'esito delle stesse.

10. Obbligo di PEC per gli amministratori di società (art. 1 co. 860 della L. 207/2024)

Tutti gli amministratori di società devono attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al Registro delle Imprese. Si segnala che al momento non sono state previste sanzioni nei casi i cui tale obbligo non sia stato adempiuto.

11. Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali (art. 13 del DL 202/2024)

E' stato differito al 31.03.2025 (rispetto al precedente termine previsto per il 31.12.2024) il termine per adempiere all'obbligo di stipula, da parte delle società con sede in Italia e per la stabili organizzazioni in Italia, dell'assicurazione a copertura dei rischi catastrofali.

Sono, invece, escluse dall'obbligo assicurativo:

- 7** le imprese agricole per le quali rimane in vigore il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole;
- 7** le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa deve:

- 7** riguardare i terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, ovvero concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;
- 7** coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Si segnala che, in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

III. NOVITÀ IN TEMA DI IVA

12. Revisione “Web Tax” (commi 21-22)

Nella Legge di Bilancio 2025 si interviene nell’ambito dell’imposta sui servizi digitali (ISD o *digital service*) di cui all’art. 1. co. 35 e ss. della L. 145/2018, che grava nella misura del 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili derivanti dai servizi digitali.

Le novità comportano:

- 7 L’intervento sulle soglie dimensionali per l’individuazione dei soggetti passivi; i quali, singolarmente oppure a livello di gruppo devono aver realizzato, nell’anno precedente, un ammontare di ricavi **non inferiore a € 750 milioni** e che realizzano in Italia **ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali**: (i) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti; (ii) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro; (iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
- 7 l’obbligo di versamento di un acconto.

Il nuovo art. 1 co. 42, primo periodo, della L. 145/2018 introduce l’obbligo di versamento, entro il 30 novembre dell’anno solare di riferimento di un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente (3% sull’ammontare dei ricavi tassabili). Il versamento del saldo deve essere poi effettuato entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

13. IVA su formazione resa a società di lavoro interinale (commi 38-44)

È stabilito che sono imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese:

- 7 a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);
- 7 da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo D.lgs. 276/2003.

In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni formative, laddove effettuate prima della data di entrata in vigore della nuova norma e a condizione che non siano intervenuti atti definitivi. In ogni caso, la norma dispone che non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Per quanto concerne i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 1 co. 38 della L. 207/2024, aventi ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni formative in parola, è stabilito che, indipendentemente dallo stato e grado di giudizio, possono essere definiti ad istanza di parte.

È infine previsto che l'organo giurisdizionale dichiari estinto il giudizio, relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni formative in argomento, con compensazione delle spese di giudizio.

14. Reverse charge nel settore della logistica (commi 57-58)

Previso rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, viene prevista l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, per le prestazioni di servizi:

- 7' effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
- 7' rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

In attesa del rilascio di tale misura di deroga, è previsto un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente.

La particolare disciplina in esame è esclusa per:

- 7' le prestazioni di servizi già assoggettate ad IVA con il meccanismo del *reverse charge* di cui all'art. 17 co. 6 lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
- 7' le prestazioni rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72;
- 7' le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs. 276/2003.

15. IVA versata dal committente nel settore della logistica (commi 59-63)

Per le prestazioni di servizi evidenziate nel precedente paragrafo di cui al comma 57, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, è introdotto un regime transitorio tale per cui:

- 7' il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta;
- 7' il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione).

La fattura è emessa, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, dal prestatore del servizio e l'imposta è versata dal committente:

- 7** mediante modello F24, a norma dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, senza possibilità di compensazione "orizzontale";
- 7** entro il giorno 16 (secondo il termine definito dall'art. 18 del D.lgs. 241/97) del mese successivo a quello in cui è emessa la fattura da parte del prestatore.

L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della stessa.

Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del *reverse charge* ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del D.lgs. 471/97. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore del servizio.

16. Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici (commi 74-77)

Al fine di far "emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi" viene modificato l'art. 2 co. 3 del D.lgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo D.lgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici. La misura punta a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi e incassi rilevati.

Di conseguenza, vengono adeguate le disposizioni sanzionatorie di cui ai co. 2-quinquies e 5 dell'art. 11 del DLgs. 471/97, come segue:

- 7** sanzione pari a 100,00 euro in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- 7** sanzione da 1.000,00 a 4.000,00 euro per l'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e nei casi di mancato collegamento, agli stessi, dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, vengono modificati i co. 2 e 3 dell'art. 12 del D.lgs. 471/97, stabilendo che:

- 7 le sanzioni previste dal co. 2, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- 7 le sanzioni previste dal richiamato co. 3 per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

I nuovi obblighi, nonché le relative disposizioni sanzionatorie, si applicheranno dal 1° gennaio 2026.

17. Accesso ai dati della fatturazione elettronica (comma 80)

Viene concessa anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate. Con una modifica dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015 viene previsto che i dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 18 del D.lgs. 504/95).

18. Imposta di bollo polizze vita (commi 87-88)

La legge di bilancio 20205 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'art. 13 co. 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/720 "è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste" dall'art. 4 del DM 24.5.2012.

In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza.

Viene quindi previsto, in via transitoria, che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, sarà versata come segue:

- 7 il 50% entro il 30.6.2025;
- 7 il 20% entro il 30.6.2026;
- 7 il 20% entro il 30.6.2027;
- 7 il restante 10% entro il 30.6.2028.